Percorsi normativi e giurisprudenziali per lo smaltimento dei fanghi di depurazione

Intervento di Giuseppe Giove - Generale Div. Carabinieri (r.f.i. in ris.)

L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura ha interessato non poco sia l'opinione pubblica, sia gli addetti al settore. *Specie dopo la grande operazione di sequestro di circa 15 mila tonnellate di gessi di defecazione (fertilizzanti contaminati) e dei capannoni in cui erano contenuti, effettuata a fine anno 2017 dai Carabinieri Forestali di Reggio Emilia in cui più volte la trasmissione "Indovina chi viene a cena"* ***www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vvOtrW_1Qbk&feature=youtu.be oppure https://www.facebook.com/watch/?v=2119901988043639*** *della RAI ha denunciato la grave problematica connessa all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche e similari.*

Le norme per lo spandimento di materiali su terreni agricoli provenienti da azioni di trattamento e/o recupero rifiuti quali i **fanghi di depurazione** sono **state precisate da numerosi interventi giurisprudenziali.**

Le definizioni post recupero possono tecnicamente essere conclamate come **"gessi di defecazione", "compost", o "fanghi fertilizzanti"** a beneficio dell'agricoltura.

Parrebbe comunque acclarato, pur in attesa di normative ancor meglio tipizzate, che **i materiali da impiegare oltre a rispettare i parametri imposti dalle leggi speciali devono osservare le normative ambientali onde evitare pericoli alla tutela dell'ambiente** e della salute atteso che il "principio di precauzione", connesso alla concreta possibilità di inquinamento dell'ecosistema, preclude l'applicazione di qualsiasi norma che contrasti, in particolare, con l'art.178 del decreto legislativo 152/2006.

Tale articolo sancisce che il recupero deve avvenire "senza pericolo per la salute dell'uomo *e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare,* ***senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per flora e fauna".***

Nel caso dei fanghi di depurazione la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto con:

- **Sentenza n.178 del 28/01/2009**
- **Sentenza n.255 dell'11/02/2011**
- **Sentenza n. 34390 del 13/07/2011**
- **Sentenza n. 18331 del 22/04/2016**
- **Sentenza n.27958 del 6/06/2017**

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto, a proposito del D.lgs. n. 99/92 che recependo la direttiva 86/278/CEE ha posto limiti e condizioni per evitare usi sconsiderati dei residui derivanti da processi di depurazione di acque reflue provenienti sia da impianti civili che produttivi, stigmatizzando che (Sentenza Consiglio di Stato – Sez. IV – 28/08/2019): ***"le disposizioni di cui al D.lgs. n.99/92 no esauriscono la disciplina applicabile, ma deve anche conformarsi alla disciplina propria dei rifiuti con particolare riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1****, colonna A, dell'allegato 5 parte IV del D.lgs. n.152/2006 relativa alla CSC per i suoli ad uso residenziale e verde pubblico e privato della normativa in materia di bonifiche".*

Le citate sentenze stabiliscono che sostanze (ad esempio fenoli, toluene, idrocarburi) **non previste nelle norme di riferimento e contenute in gessi**, compost o fanghi destinati all'agricoltura **debbono rientrare in quanto previsto dal T.U.A. e che le Regioni non possono prevedere limiti più alti ma solo limiti più restrittivi.**

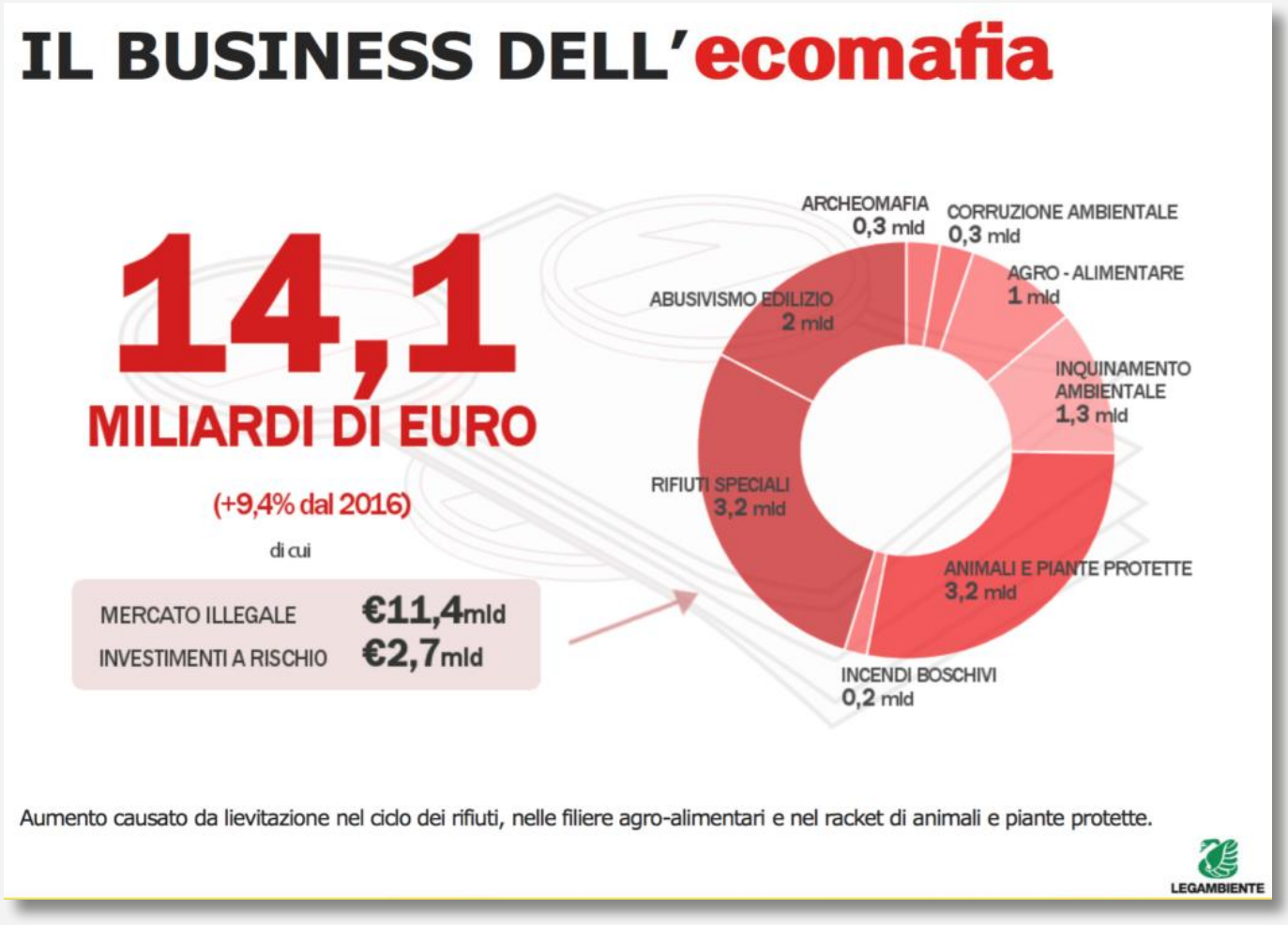

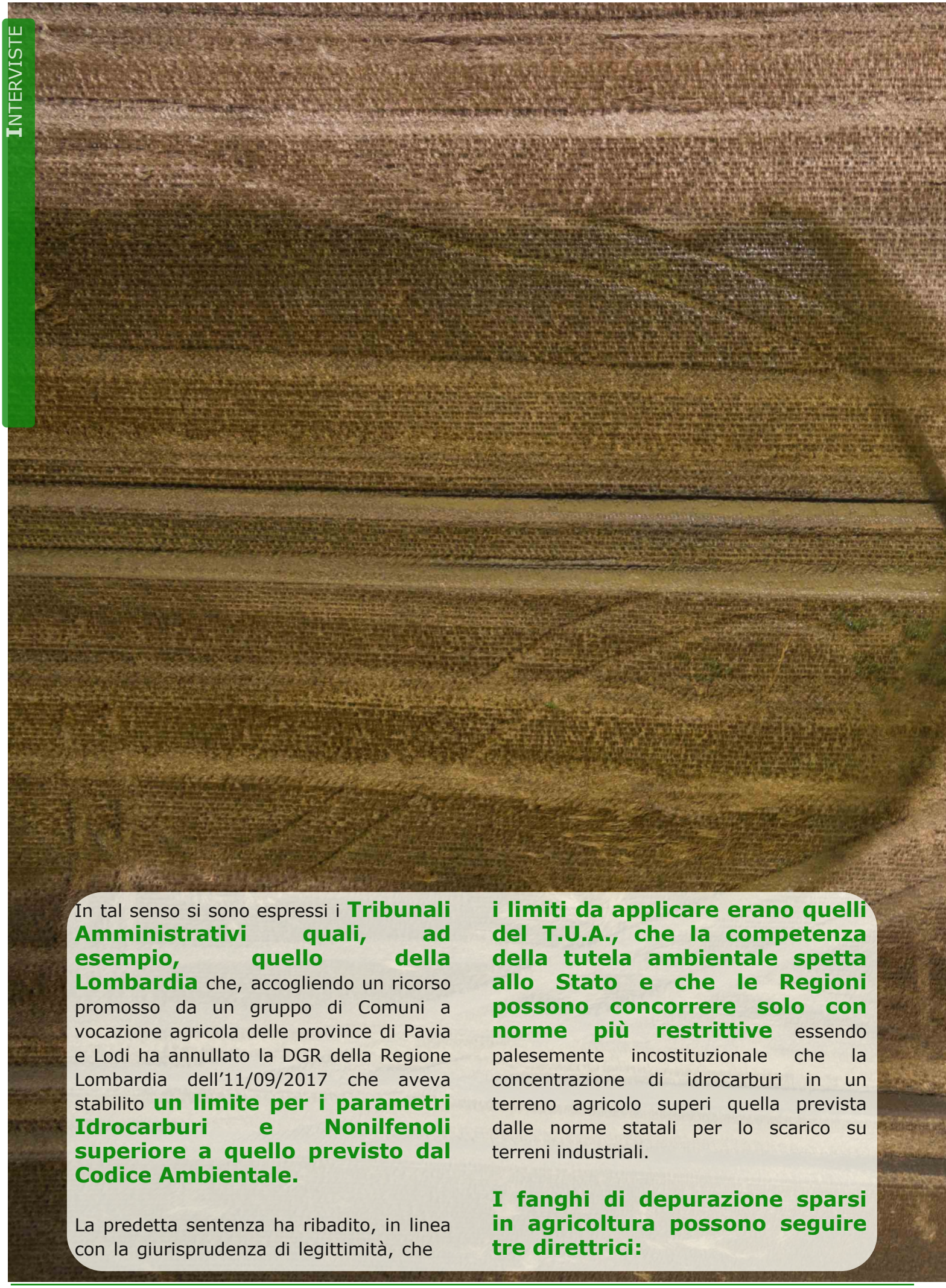

In tal senso si sono espressi i **Tribunali Amministrativi quali, ad esempio, quello della Lombardia** che, accogliendo un ricorso promosso da un gruppo di Comuni a vocazione agricola delle province di Pavia e Lodi ha annullato la DGR della Regione Lombardia dell'11/09/2017 che aveva stabilito **un limite per i parametri Idrocarburi e Nonilfenoli superiore a quello previsto dal Codice Ambientale.**

La predetta sentenza ha ribadito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che **i limiti da applicare erano quelli del T.U.A., che la competenza della tutela ambientale spetta allo Stato e che le Regioni possono concorrere solo con norme più restrittive** essendo palesemente incostituzionale che la concentrazione di idrocarburi in un terreno agricolo superi quella prevista dalle norme statali per lo scarico su terreni industriali.

I fanghi di depurazione sparsi in agricoltura possono seguire tre direttrici:

- Spandimento diretto previo trattamento con calce
- Spandimento come Compost, previo trattamento con processi di degradazione aerobica o anaerobica
- Spandimento come gessi di defecazione, previo trattamento con calce ed acido solforico

Nessuno di questi ammendanti, pur trattati, può scongiurare la presenza di metalli pesanti, idrocarburi, fenoli, multifenoli o atre sostanze organiche pericolose.

I trattamenti con calce ed acido solforico, secondo gli studi di settore consultati, non ridurrebbero gli inquinanti presenti e comunque non i metalli, mentre l'unico trattamento che potrebbe in parte ridurre le sostanze organiche è il **trattamento di fanghi finalizzati alla produzione di compost** essendo trattamento di biodegradazione.